

accettata dal Popolo il 26 novembre 2000¹

I. Generalità

Art. 1 Obiettivi di formazione

La scuola popolare coadiuva i genitori nell'educazione dei propri figli. Tenendo conto della storica singolarità linguistico-culturale della collettività, essa s'impegna affinché le ragazze e i ragazzi crescano in modo tale da divenire persone sane sul piano intellettuale, psicologico-interiore e fisico. Essa le rispettivamente li aiuta, in collaborazione con i genitori, a sviluppare la loro capacità di discernimento, le loro abilità creative e il loro sapere e si sforza di insegnare loro a comprendere le altre persone e l'ambiente che le o li circonda e di formare, in base a principi cristiani, dei membri indipendenti e responsabili della collettività.

Art. 2 Scuole pubbliche

L'organizzazione delle scuole popolari pubbliche è affidata ai comuni, alle corporazioni di comuni o ai circoli.

Art. 3 Scuole private

¹ Oltre alla scuola popolare pubblica esistono le scuole private sottoposte alla vigilanza dello Stato.

² Per le scuole private valgono per analogia, ad eccezione delle disposizioni sul corpo insegnante nonché sugli obblighi dei comuni e sul finanziamento, le disposizioni della presente legge. Si applica la disposizione sui requisiti per l'eleggibilità del corpo insegnante.

Art. 4 Tipi di scuola

La scuola popolare comprende i seguenti tipi:

1. la scuola elementare;
2. le classi ridotte;
3. la scuola di avviamento pratico;
4. la scuola secondaria.

² Si deve mirare alla collaborazione tra i singoli tipi di scuola, fino a giungere alla formazione di classi di livello nel grado superiore della scuola popolare.

³ Il Governo emana un'ordinanza per la gestione e l'organizzazione del grado superiore della scuola popolare².

Art. 5 Carattere gratuito

L'insegnamento nella scuola popolare è gratuito.

Art. 6 Esperimenti scolastici

D'intesa con il consiglio scolastico il Governo può permettere esperimenti scolastici limitati nel tempo e versare sussidi a favore di tali esperimenti.

Art. 7 Insegnamento della religione

¹ A proprie spese, le Chiese riconosciute dallo Stato in base al diritto pubblico impartiscono alle scolare e agli scolari della propria confessione l'insegnamento della religione nella scuola popolare. A tale scopo le aule vengono messe a loro disposizione gratuitamente.

² L'insegnamento della religione fa parte delle materie scolastiche obbligatorie. Resta riservata la richiesta scritta di esonero presentata da quanti esercitano l'autorità parentale che si appellano alla libertà di credo e di coscienza.

Art. 8 Lingua seconda

¹ Nelle scuole elementari e nelle classi ridotte dev'essere offerta almeno una lingua cantonale quale lingua seconda sotto forma di materia obbligatoria.

² La lingua seconda nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua romancia e italiana è il tedesco. La lingua seconda nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca è l'italiano. La lingua seconda nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca con insegnamento del romancio è il romancio, per quanto non sia sostituito dall'italiano sulla base di un decreto comunale.

³ Mediante decreto comunale nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca può essere impartito l'insegnamento del romancio al posto dell'italiano. I comuni hanno inoltre l'opportunità di offrire l'italiano e il romancio quali materie d'opzione obbligatoria, in tal caso l'insegnamento del romancio può essere impartito quale disciplina obbligatoria nelle prime tre classi elementari.

Art. 9 Servizio medico e dentistico nelle scuole

¹ In tutte le scuole assoggettate alla presente legge il servizio medico e quello dentistico sono organizzati secondo le disposizioni della Confederazione e del Cantone. Sono obbligatorie visite di controllo.

² L'ente responsabile della scuola sceglie il medico scolastico e la dentista scolastica rispettivamente il dentista scolastico.

³ Il Governo regola in una speciale ordinanza ³ l'esecuzione di queste misure e specialmente i doveri, la vigilanza e la retribuzione dei medici scolastici e delle dentiste scolastiche rispettivamente dei dentisti scolastici.

Art. 10 Servizio psicologico scolastico

¹ Il Cantone gestisce un Servizio psicologico scolastico e promuove la consulenza di carattere psicopedagogico.

² Il Gran Consiglio stabilisce i dettagli in una particolare ordinanza ⁴.

II. Obbligo scolastico

Art. 11 Ammissione alla scuola, frequenza scolastica

¹ L'età di ammissione alla scuola è fissata dal Gran Consiglio.

² Il consiglio scolastico può ammettere anticipatamente una ragazza rispettivamente un ragazzo alla scuola o rinviare il suo obbligo scolastico.

³ Quanti esercitano l'autorità parentale sono obbligati a mandare regolarmente a scuola le ragazze e i ragazzi. Il consiglio scolastico decide in via definitiva sui motivi di giustificazione.

⁴ I comuni possono stabilire che quanti esercitano l'autorità parentale possono fissare liberamente giorni di congedo fino ad un massimo di tre giorni scolastici.

⁵ L'Ufficio può concedere dispense dalla frequenza scolastica per più di 15 giorni previa disposizione delle misure necessarie.

Art. 12 Durata

¹ Nella scuola popolare l'obbligo scolastico dura nove anni. Il licenziamento ha luogo alla fine del nono anno di scuola.

² Alle scolare e gli scolari che hanno adempito l'obbligo scolastico di nove anni in seguito alla ripetizione di una classe o al passaggio a un altro tipo di scuola, su domanda può essere concessa la frequenza di un decimo anno di scuola. Se nonostante ammonimento e informazione dei genitori esse rispettivamente essi non si applicano nello studio o si oppongono al regolamento scolastico, il consiglio scolastico le rispettivamente li può escludere dall'insegnamento. Le scolare e gli scolari del decimo anno scolastico facoltativo sono parificati a quelle e a quelli soggetti all'obbligo scolastico.

Art. 13 Licenziamento anticipato

¹ Chi passa a un'altra scuola oppure inizia un tirocinio o una formazione empirica frequentando una scuola professionale, può, con il permesso del consiglio scolastico, essere licenziato dalla scuola prima del completamento dell'ultimo anno obbligatorio di scuola.

² Il consiglio scolastico può concedere altre eccezioni.

Art. 14 Esclusione

Allieve ed allievi che disturbano in continuazione la lezione o il clima durante l'insegnamento, benché siano stati messi in guardia e informati quanti esercitano l'autorità parentale, possono essere esclusi dall'insegnamento tramite decisione del consiglio scolastico in base a un rapporto scritto del competente ispettorato scolastico e del Servizio psicologico scolastico e dopo notifica all'autorità tutoria.

Art. 15 Durata annuale e settimanale dell'insegnamento

¹ Nella scuola popolare la durata annuale dell'insegnamento comporta 38 settimane scolastiche effettive.

² La durata settimanale dell'insegnamento va stabilita mediante decreto comunale. Essa si estende su un arco di almeno

cinque giorni dal lunedì al venerdì. Il programma d'insegnamento e la griglia oraria devono essere rispettati.

Art. 16 Luogo di frequenza della scuola

¹ Ogni ragazza e ragazzo deve frequentare la scuola del comune, in cui risiede stabilmente con consenso della sua o del suo rappresentante legale.

² A richiesta una ragazza o un ragazzo può venire ammessa rispettivamente ammesso alla scuola di un altro comune. I comuni interessati si accordano circa l'eventuale tassa scolastica a carico in genere del comune di residenza della ragazza o del ragazzo. In casi controversi il Dipartimento decide circa l'assegnazione a una scuola e la tassa scolastica.

Art. 17 Insegnamento privato, scuole private

¹ Una ragazza o un ragazzo al beneficio di regolare insegnamento privato o che frequenta una scuola privata è esonerata rispettivamente esonerato dalla frequenza della scuola pubblica.

² Se l'insegnamento privato non soddisfa i requisiti legali e quelli dettati dal programma d'insegnamento, il Dipartimento può disporre il passaggio delle allieve e degli allievi istruiti privatamente alla scuola pubblica. Il Dipartimento può ordinare la chiusura di scuole private che violano le disposizioni giuridiche.

Art. 18 Speciale aiuto

¹ I comuni rendono possibile la frequenza della scuola popolare alle ragazze e ai ragazzi alloggiati mediante speciale aiuto nella lingua d'insegnamento. Il sussidio del Cantone comporta dal 20 al 50 per cento delle spese riconosciute. In base al credito accordato dal Gran Consiglio, il Governo fissa i sussidi. Il Governo stabilisce i particolari in un'ordinanza ⁵.

² Il Cantone può assumersi i costi d'istruzione per ragazze e ragazzi ammessi provvisoriamente alla scuola e appartenenti a famiglie di nomadi. Il Governo disciplina i particolari nel singolo caso.

³ Per la durata dell'ammissione temporanea di ragazze e ragazzi il Governo può prendere provvedimenti concernenti l'istruzione che, in materia di organizzazione scolastica, tipi di scuola e insegnanti, divergono dalle disposizioni della legge scolastica.

III. Organizzazione scolastica

Art. 19 Inizio dell'anno scolastico, vacanze

L'anno scolastico inizia dopo le vacanze estive, non prima della metà di agosto. Il consiglio scolastico stabilisce le date per l'anno scolastico e le vacanze, in proposito vanno ricercate soluzioni regionali.

Art. 20 Materie d'insegnamento e programmi didattici

¹ Il Gran Consiglio stabilisce in un'ordinanza d'esecuzione ⁶ le materie obbligatorie, le materie d'opzione obbligatoria e le materie opzionali.

² Il Governo fissa nei programmi didattici ⁷ gli obiettivi, le istruzioni, le discipline e agli ambiti di apprendimento, il numero delle lezioni settimanali obbligatorie nonché il numero massimo delle lezioni settimanali.

Art. 21 Perfezionamento per nuove materie d'insegnamento

¹ In relazione all'introduzione di nuove materie d'insegnamento le docenti e i docenti sono tenuti a seguire dei corsi di perfezionamento prescritti dal Dipartimento, che di regola si svolgono almeno per metà durante il tempo in cui le docenti e i docenti non sono impegnati con l'insegnamento.

² Se il perfezionamento che cade durante le ore di scuola dura oltre una settimana, laddove possibile gli enti responsabili devono ricorrere a supplenti delle insegnanti o degli insegnanti in fase di perfezionamento.

³ In questo caso i comuni devono provvedere ad indennizzare le insegnanti rispettivamente gli insegnanti impegnati con i corsi di perfezionamento e a coprire le spese risultanti per il vitto e l'alloggio in altra sede nonché le spese di viaggio delle docenti e dei docenti in fase di perfezionamento giusta un'aliquota massima da stabilirsi da parte del Dipartimento.

⁴ Il Cantone si assume le spese dei corsi di perfezionamento del corpo insegnante e le spese per l'acquisto dei testi didattici. In virtù dell'articolo 54 capoverso 1 numero 3 esso versa sussidi per l'indennizzo della docente o del docente in fase di perfezionamento e si assume le spese per la supplenza computabili giusta l'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti ⁸. La durata della supplenza viene fissata dal Dipartimento.

Art. 22 Testi didattici

Il Cantone può pubblicare testi didattici propri o adottarne altri. Il Governo, dopo aver ascoltato la Commissione dei testi

didattici, designa i testi didattici obbligatori e ammessi per le scuole pubbliche.

Art. 23 Pagella, promozione

¹ Quanti esercitano l'autorità parentale vengono informati circa la competenza specifica, il comportamento nell'apprendimento, il comportamento nel lavoro e il comportamento sociale delle allieve e degli allievi almeno alla fine dell'anno scolastico mediante la pagella nonché, se la promozione appare compromessa o per altre ragioni, durante l'anno scolastico tramite un rapporto scritto inviato per tempo.

² ⁹Le scolare e gli scolari che hanno conseguito l'obiettivo didattico di una classe passano nella classe seguente (promozione). La promozione o la bocciatura è decisa dalle docenti rispettivamente dai docenti competenti in base alla competenza specifica come pure al comportamento nell'apprendimento, al comportamento nel lavoro e al comportamento sociale dell'allieva rispettivamente dell'allievo. I ricorsi contro tali decisioni, che vengono inoltrati al competente ispettorato scolastico entro 14 giorni dalla comunicazione scritta, sono da esso giudicati dopo aver consultato il consiglio scolastico. Le decisioni dell'ispettorato scolastico possono essere impugnate entro 14 giorni presso il Dipartimento. Quest'ultimo decide in via definitiva.

³ Il Governo emana un'ordinanza sulla promozione ¹⁰.

Art. 24 Giorno di visita

Nel corso dell'anno scolastico è previsto un giorno di visita pubblico concepito per dare la possibilità specialmente ai genitori di rendersi conto di quanto vien fatto a scuola. Il Consiglio scolastico può inoltre ordinare altre manifestazioni allo scopo d'incentivare i rapporti fra genitori e scuola.

Art. 25 Biblioteca

Gli enti responsabili creano biblioteche proprie per le allieve e gli allievi oppure provvedono a che le scolare e gli scolari possano ottenere libri adatti da biblioteche.

IV. Tipi di scuola

Art. 26 Obiettivi

¹ La scuola elementare trasmette gli elementi fondamentali dell'istruzione. Quale scuola di base essa crea le premesse per la frequenza delle scuole successive.

² Nelle classi ridotte vengono istruiti ed aiutati le allieve e gli allievi che non soddisfano i requisiti della scuola elementare, di avviamento pratico e secondaria, pur non adempiendo i presupposti per la frequenza di una scuola speciale ai sensi della legge sugli handicappati. Nella scuola elementare, di avviamento pratico e secondaria vengono adottate misure adeguate onde promuovere scolare e scolari con difficoltà scolastiche o con doti particolari.

³ La scuola di avviamento pratico approfondisce ed estende la formazione di base impartita dalle scuole precedenti. Oltre alle capacità intellettuali essa promuove anche le attitudini pratiche delle scolare e degli scolari e prepara a una formazione con tirocinio professionale.

⁴ La scuola secondaria approfondisce ed estende la formazione di base impartita dalle scuole precedenti. Essa conferisce un'ampia istruzione generale e prepara alla formazione professionale nonché alle scuole successive.

Art. 27 Struttura

¹ La scuola elementare comprende sei classi consecutive. Essa può essere condotta in sezioni di una o più classi. Sono considerate scuole collettive quelle con sei classi.

² La classe ridotta si estende su tutte le classi di età della scuola popolare. Essa può essere gestita in sezioni con una o più classi nonché in forma integrata.

³ L'organizzazione di classi ridotte nonché l'assegnazione, il passaggio e la reintegrazione delle allieve e degli allievi sono disciplinati dal Governo in una particolare ordinanza.

⁴ La scuola di avviamento pratico e la scuola secondaria comprendono ognuna tre classi.

Art. 28 Numero massimo e minimo **1. Principio**

¹ Il numero massimo di scolare e scolari ammessi di regola in una sezione di scuola elementare è di:

28 in una sezione di una classe;

24 in una sezione di due o tre classi;

20 in una sezione di quattro o cinque classi;

16 in una scuola collettiva.

² Il numero massimo di scolare e scolari ammessi di regola in una sezione di classe ridotta è di:

12 in una sezione di una classe;

10 in una sezione di più classi.

³ Il numero massimo di scolare e scolari ammessi di regola in una sezione di scuola di avviamento pratico e di scuola secondaria è di:

24 in una sezione di una o due classi;

20 in una sezione di tre classi alla scuola secondaria rispettivamente

16 in una sezione di tre classi alla scuola di avviamento pratico.

⁴ Il numero massimo di scolare e scolari ammessi di regola in una sezione di attività manuali e economia domestica è di:

16 in una sezione di una classe e

12 in una sezione di più classi nelle scuole elementari, di avviamento pratico e secondarie;

12 in una sezione di una classe rispettivamente

10 in una sezione di più classi nelle classi ridotte.

⁵ Le scuole elementari e le classi ridotte non devono di regola contare meno di 5 allieve ed allievi, le scuole di avviamento pratico meno di 7, le scuole secondarie meno di 10 e le sezioni di attività manuali e economia domestica meno di 5 scolare e scolari.

Art. 29 2. Eccezioni

Il Governo può rilasciare un'autorizzazione eccezionale limitata nel tempo, nella misura in cui il numero minimo non sia temporaneamente raggiunto e non si possa pretendere dalle scolare e dagli scolari la frequenza di un'altra scuola. L'autorizzazione al temporaneo superamento del numero massimo è rilasciata dal Dipartimento.

Art. 30 Ammissione alla scuola secondaria e alla scuola di avviamento pratico

L'ammissione e il passaggio alla scuola secondaria e alla scuola di avviamento pratico (grado superiore della scuola popolare) avvengono tenendo conto dell'idoneità delle allieve e degli allievi. Il Governo regola in un'ordinanza l'ammissione e il passaggio al grado superiore della scuola popolare ¹¹.

Art. 31 Scuole secondarie di valle

¹ Al fine di salvaguardare la cultura del Grigionitaliano e di preparare alla scuola media, il Governo può riconoscere quale scuola secondaria di valle una scuola secondaria in ciascuno dei Circoli della Bregaglia, di Brusio, della Calanca, di Mesocco, Poschiavo e Roveredo.

² Il Governo può riconoscere quale scuola secondaria di valle anche una scuola secondaria in ciascuna delle altre valli, per quanto ne venga documentato il bisogno. Una tale necessità è comprovata soprattutto se esiste un numero sufficiente di scolare e scolari e se non vi è alcuna possibilità di frequentare dal loro luogo di domicilio una scuola media corrispondente all'istruzione da loro scelta.

³ Le scuole secondarie di valle possono essere estese a quattro classi.

⁴ Le scuole secondarie di valle sono sostenute tramite speciali sussidi. Il Gran Consiglio disciplina i particolari in una speciale ordinanza.

V. Insegnanti delle scuole pubbliche

Art. 32 ¹² Requisiti di assunzione

¹ Può essere assunto quale insegnante di scuola elementare chi è in possesso del diploma grigionese di insegnante, di un diploma riconosciuto a livello nazionale o di un permesso d'insegnamento rilasciato dall'Ufficio.

² Può essere assunto quale insegnante di classe ridotta, di scuola di avviamento pratico, di scuola secondaria e quale insegnante specializzato chi è in possesso di un diploma riconosciuto a livello nazionale o dal Governo o è in possesso

di un permesso d'insegnamento rilasciato dall'Ufficio.

³ ... 13

Art. 33 Conseguimento e privazione del diploma

Il Governo può regolare in una speciale ordinanza il conseguimento e la privazione del diploma grigione di insegnante di scuola elementare.

Art. 34 Condizioni d'impiego

¹ Le insegnanti e gli insegnanti sono impiegate e impiegati dell'ente scolastico responsabile.

² L'assunzione si conforma alle disposizioni dell'ente responsabile. In via sussidiaria vengono per analogia applicate le disposizioni del diritto sul personale del Cantone.

³ Riservata una regolamentazione derogativa la rescissione ordinaria del rapporto di servizio deve avvenire per la fine dell'anno scolastico. Essa deve essere comunicata in forma scritta all'insegnante rispettivamente all'ente responsabile entro la fine di febbraio.

Art. 35 Stipendio, cassa pensioni

¹ ¹⁴ Il Gran Consiglio stabilisce nell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni (OSIns) lo stipendio minimo delle e degli insegnanti di scuola popolare. Lo stipendio minimo annuo senza la tredicesima mensilità va fissato per le singole categorie di insegnanti tra i 58'000 ed i 109'000 franchi. Questi importi corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 109,1 punti (indice base maggio 1993).

² Per la previdenza professionale del corpo insegnante fa stato la legislazione cantonale sulla Cassa pensioni.

Art. 36 Supplenze

¹ Per una insegnante o un insegnante che si assenta dalla scuola per più di una settimana, il consiglio scolastico deve designare una supplente o un supplente che disponga di un'idonea formazione specifica.

² La retribuzione della docente o del docente e della supplente o del supplente è compito dell'ente responsabile. Per le supplenze dovute all'aggiornamento e al perfezionamento professionali dell'insegnante il Cantone può versare, per una durata massima da esso stabilita, sussidi pari al 20-55 per cento delle spese computabili a favore delle rispettivamente degli insegnanti e delle rispettivamente dei loro supplenti.

³ Il Gran Consiglio regola i particolari nell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti ¹⁵.

Art. 37 Numero delle lezioni, doveri e compiti

¹ Il Gran Consiglio può stabilire il numero delle lezioni, la loro durata e la massima divergenza consentita dal programma delle lezioni obbligatorie, la quale in casi speciali è possibile senza decurtazione del sussidio cantonale.

² Il corpo insegnante deve assolvere coscienziosamente i doveri impostigli dal proprio incarico, impartire l'insegnamento conformemente al programma didattico, risolvere casi disciplinari di lieve entità, ottemperare alle direttive emanate dalla competente autorità dell'ente responsabile e incentivare il prosperare della scuola.

³ Il corpo insegnante può essere obbligato, oltre alle lezioni obbligatorie ordinarie, in particolare a:

- a) frequentare corsi di formazione supplementare dichiarati obbligatori;
- b) assumersi compiti supplementari, richiesti dall'incarico educativo e di formazione nonché dalla scuola, in base alle direttive del consiglio scolastico;
- c) impartire settimanalmente fino ad un massimo di quattro lezioni supplementari contro speciale indennizzo;
- d) esercitare speciali funzioni scolastiche e compiti particolari nelle scuole alla cui guida vi è un direttore;
- e) collaborare a manifestazioni scolastiche.

Art. 38 ¹⁶ Aggiornamento, perfezionamento

Il Cantone può promuovere l'aggiornamento e il perfezionamento delle rispettivamente degli insegnanti soprattutto mediante l'organizzazione di corsi e versando sussidi.

VI. Autorità, organi di vigilanza e commissioni

Art. 39 Autorità e organi di vigilanza

La vigilanza del settore scolastico è esercitata:

1. dai consigli scolastici;
2. dagli ispettorati;
3. ... ¹⁷
4. dal Dipartimento;
5. dal Governo.

Art. 40 Consiglio scolastico **a) Organizzazione**

Ogni ente responsabile di una scuola nomina, secondo le proprie prescrizioni, un consiglio scolastico composto di almeno tre membri.

Art. 41 b) Doveri e competenze

¹ Al consiglio scolastico competono la direzione e la vigilanza della scuola. Esso visita la scuola più volte durante l'anno scolastico e sostiene le rispettivamente gli insegnanti nell'esercizio della loro professione. Esso promuove la collaborazione con i genitori e s'impegna, insieme con loro, a favore dell'incarico educativo e formativo assegnato alla scuola. Esso provvede all'osservanza del regolamento disciplinare e dell'orario settimanale delle lezioni, approva la griglia oraria su proposta del corpo insegnante e risolve casi disciplinari gravi.

² Il consiglio scolastico ha la facoltà di concedere alle scolare e agli scolari congedi fino ad un totale di 15 giorni di scuola all'anno.

³ I comuni possono delegare ad organi scolastici speciali alcune delle competenze e alcuni dei doveri che la presente legge impone al consiglio scolastico.

Art. 42 Ispettorati

¹ Le ispettrici scolastiche e gli ispettori scolastici vigilano e promuovono tutti i rami della scuola popolare.

² Le ispettrici scolastiche e gli ispettori scolastici sono impiegate rispettivamente impiegati del Cantone.

³ Il Governo stabilisce il numero dei distretti d'ispezione e regola i dettagli in un'ordinanza ¹⁸.

Art. 43 Dipartimento

Il Dipartimento prende i provvedimenti e le decisioni che gli spettano secondo la presente legge e cura l'esecuzione della legge.

Art. 44 ¹⁹

Art. 45 ²⁰ Vie legali

¹ I provvedimenti e le decisioni del consiglio scolastico per questioni concernenti la scuola possono essere impugnati dalla persona direttamente interessata presso il Dipartimento entro 14 giorni dalla comunicazione, per quanto la legge non disponga altrimenti. Quest'ultimo decide in via definitiva.

² Le decisioni del Dipartimento possono essere impugunate con gravame di diritto amministrativo presso il Governo.

Art. 46 Governo

Il Governo vigila sull'intero settore dell'educazione e della scuola.

Art. 47 Commissioni di consulenza

Il Governo può istituire commissioni che consiglino il Dipartimento su questioni specialistiche. Il Governo può emanare disposizioni più dettagliate.

VII. Doveri dei comuni e finanziamento

Art. 48 Frequenza scolastica, trasporto

¹ Il comune di domicilio dà la possibilità ad ogni ragazza e ragazzo di frequentare la scuola popolare.

² Per quanto lo richieda la situazione, i comuni rispettivamente gli enti responsabili sono tenuti ad organizzare a proprie spese il trasporto delle allieve e degli allievi.

³ I comuni che non hanno alcuna scuola elementare, di avviamento pratico o secondaria, che non dispongono di classi ridotte e che non fanno parte di alcun ente scolastico responsabile, garantiscono alle proprie scolare e ai propri scolari la frequenza di questi tipi di scuola stipulando un contratto con un ente scolastico responsabile. Quest'ultimo ha l'obbligo di accogliere le scolare e gli scolari nella sua scuola, per quanto lo consentano i locali e il corpo insegnante disponibili. Il comune di domicilio si assume le tasse scolastiche e le spese di trasporto, a meno che l'ente scolastico responsabile non adotti un'altra soluzione che non prevede la partecipazione alle spese delle scolare e degli scolari. In casi controversi il Dipartimento decide sull'assegnazione e sulle tasse scolastiche. Resta riservata la possibilità di una decisione di adesione ai sensi della legge sui comuni ²¹.

Art. 49 Infrastruttura, materiale per l'insegnamento

L'ente responsabile mette a disposizione a proprie spese i locali, le attrezzature necessarie ad impartire un insegnamento conforme al programma didattico nonché i mezzi per l'insegnamento generici e specifici per ogni tipo di scuola. Esso adotta le altre misure necessarie ai fini dell'esercizio.

Art. 50 Regolamento disciplinare, regolamento scolastico

L'ente responsabile emana un regolamento disciplinare e un regolamento scolastico. Il regolamento scolastico necessita dell'approvazione del Dipartimento.

Art. 51 Assicurazioni

¹ Il comune deve stipulare a proprie spese le seguenti assicurazioni:

1. l'assicurazione delle scolare e degli scolari contro gli infortuni nella scuola, in occasione di manifestazioni della scuola e sul tragitto da casa a scuola e viceversa;
2. l'assicurazione per la responsabilità civile a favore delle rispettivamente degli insegnanti e delle scolare rispettivamente degli scolari durante le attività scolastiche.

² Il Governo fissa le prestazioni assicurative minime.

Art. 52 Renitenza

Se un comune non soddisfa i suoi doveri verso la scuola, il Governo, dopo averlo invano diffidato, rimedia alla lacuna a spese del comune.

Art. 53 Prestazioni del Cantone a) Sussidi edilizi

¹ Il Cantone versa sussidi dal 10 al 40 per cento delle spese computabili a favore di scuole pubbliche per la costruzione, il restauro di ampia portata e l'ampliamento di edifici scolastici pubblici, per strutture necessarie all'insegnamento dell'educazione fisica come pure per l'acquisto di mobilio scolastico e materiale didattico generico acquistati in relazione a costruzioni.

² ²² In casi motivati può essere versato un contributo cantonale anche alle pigioni per locali scolastici e strutture necessarie all'insegnamento dell'educazione fisica se il loro importo è notevolmente inferiore ai costi di una nuova costruzione o di un ampliamento risp. di una trasformazione. E determinante il tasso di sussidio per gli edifici.

³ ²³ I sussidi vengono versati unicamente per edifici costruiti a regola d'arte. Nel determinare le sovvenzioni non si tiene conto di spese superiori alla media né di spese per progetti edilizi eccedenti gli effettivi bisogni scolastici né di costi per locali estranei alla scuola.

⁴ ²⁴ Il Gran Consiglio può sospendere il versamento di nuovi contributi cantonali a progetti di costruzione di edifici scolastici e strutture necessarie all'insegnamento dell'educazione fisica entro dieci anni per al massimo cinque anni consecutivi.

⁵ ²⁵ Il Governo fissa il sussidio caso per caso tenendo conto della capacità finanziaria del comune.

⁶ ²⁶ Il Governo regola i dettagli in una speciale ordinanza ²⁷.

Art. 54 b) Altri sussidi

¹ Il Cantone versa alle scuole pubbliche sussidi per:

1. azioni speciali di profilassi che il Cantone ordina fuori del regolare servizio medico e dentistico scolastico; il Governo

emana disposizioni più dettagliate;

2. la consulenza psicoscolastica;
3. ²⁸ le scuole elementari, di avviamento pratico e secondarie, nonché per le classi ridotte, pari al 20 fino al 55 per cento degli importi forfettari fissati dal Gran Consiglio nell'OSIns. Gli importi forfettari vanno fissati tra i 75'000 ed i 115'000 franchi. Questi importi corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 109,1 punti (indice base maggio 1993);
4. la riduzione del prezzo dei testi didattici;
5. le supplenze del corpo insegnante;
6. la formazione delle e degli docenti di scuola elementare, delle classi ridotte, della scuola di avviamento pratico e secondaria nonché delle e degli insegnanti di attività manuali e economia domestica;
7. ... ²⁹
8. le scuole secondarie di valle;
9. le spese di trasporto computabili per scolare e scolari.

² Il Cantone può versare sussidi allo stipendio di insegnanti di comuni aventi diritto al conguaglio finanziario e alla remunerazione delle direzioni scolastiche.

³ Il Gran Consiglio stabilisce l'ammontare dei sussidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 nell'ordinanza d'esecuzione ³⁰ o in speciali ordinanze.

⁴ I sussidi ai sensi del capoverso 1 numeri 1 e 2 sono versati anche a scuole private costituite su base di utilità pubblica.

VIII. Disposizioni penali

Art. 55 Competenza del comune

Chiunque in qualità di persona esercitante l'autorità parentale, senza avere un motivo di giustificazione, non manda regolarmente una ragazza o un ragazzo a scuola oppure la rispettivamente lo allontana dalla stessa senza aver ottenuto l'autorizzazione al congedo dal consiglio scolastico, è punito dalla competente autorità comunale con una multa da 50 a 1000 franchi.

Art. 56 Competenza del Dipartimento

Il Dipartimento punisce con una multa da 100 a 5 000 franchi chiunque:

1. quale persona esercitante l'autorità parentale contravviene alle disposizioni sull'obbligo scolastico o sulla durata della scuola;
2. in tale qualità, nonostante la punizione ai sensi dell'articolo 55 della presente legge, senza motivo di giustificazione non manda regolarmente a scuola la ragazza o il ragazzo soggetta rispettivamente soggetto all'obbligo scolastico;
3. in tale qualità allontana una ragazza o un ragazzo dalla scuola per più di 15 giorni scolastici senza aver ottenuto l'autorizzazione al congedo da parte dell'Ufficio;
4. in tale qualità si oppone a provvedimenti del consiglio scolastico contro scolare o scolari;
5. nonostante sollecitazione, non presenta al Dipartimento gli attestati della rispettivamente del docente che impartisce l'insegnamento in privato o in una scuola privata oppure omette intenzionalmente di notificare l'apertura di una scuola privata.

IX. Disposizioni finali e transitorie

Art. 57 Esecuzione

Il Gran Consiglio emana un'ordinanza d'esecuzione ³¹ e disciplina in particolare:

1. l'età di ammissione alla scuola;
2. la frequenza scolastica, i requisiti e la procedura per l'ammissione anticipata alla scuola e il rinvio dell'obbligo scolastico;
3. le materie d'insegnamento;

4. il salto di una classe;
5. il licenziamento anticipato dall'obbligo scolastico;
6. l'insegnamento della lingua seconda;
7. l'insegnamento privato e le scuole private.

Art. 58 Coordinazione scolastica, concordati

Si autorizza il Governo a decidere circa l'adesione del Cantone al Concordato sulla coordinazione scolastica.

Art. 59 Abrogazione del diritto previgente

La legge scolastica del 19 novembre 1961³² è abrogata.

Art. 59a³³ Modifica del diritto previgente

La legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie) del 7 ottobre 1962 viene modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 n. 1

1. la Commissione di vigilanza sulle scuole medie,

Art. 9

Abrogato

Art. 60 Entrata in vigore

La legge è dichiarata in vigore³⁴ dal Governo dopo l'accettazione da parte del Popolo.

Note finali

- 1 M del 14 dic. 1999, 413, PGC 1999/2000, 939
- 2 CSC 421.015
- 3 CSC 421.800, CSC 421.850
- 4 Ord. GC concernente il Servizio psicologico scolastico nel Cantone dei Grigioni, CSC421.050
- 5 CSC 421.900
- 6 CSC 421.010
- 7 Non contenuti nella CSC
- 8 CSC 421.080
- 9 Testo giusta DGC del 20 apr. 2004, 739; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 558; PGC 2003/2004, 758; posto in vigore il 15 ago. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 10 CSC. 421.180
- 11 CSC 421.200
- 12 Testo giusta art. 26 della legge sull'Alta scuola pedagogica; CSC427.200; entra in vigore il 1° gen. 2006
- 13 Abrogazione giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posta in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 14 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 15 CSC 421.080
- 16 Testo giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004
- 17 Abrogazione giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posta in vigore il 1° mar. 2005 con DG del 1° mar. 2005
- 18 Ordinanza governativa sulle ispezioni scolastiche nel Cantone dei Grigioni, CSC421.400
- 19 Abrogazione giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posta in vigore il 1° mar. 2005 con DG del 1° mar. 2005

- 20 Testo giusta DGC del 20 apr. 2004, 739; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 558; PGC 2003/2004, 758; posto in vigore il 15 ago. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 21 CSC 175.050
- 22 Introduzione giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004
- 23 Nuova numerazione capoverso giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004
- 24 Introduzione giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004
- 25 Nuova numerazione capoverso giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004
- 26 Nuova numerazione capoverso giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004
- 27 CSC 421.300
- 28 Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno scolastico 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005
- 29 Abrogazione giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004
- 30 CSC 421.010
- 31 CSC 421.010
- 32 vDG 1962, 17 e modifiche vDG 1966, 137, 1967, 353, 1970, 182 e 278, 1973, 342 e 370, nonché modifiche giusta indice alfabetico dell'AGS 1976-2000.
- 33 Introduzione giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posta in vigore il 1° mar. 2005 con DG del 1° mar. 2005
- 34 Dichiarata in vigore con DG del 20 feb. 2001 per il 1° ago. 2001.